

Determinazione del Dirigente
Settore Istituzionale
Servizio Segreteria Generale, Contratti, Servizi sociali

n. 965 data 7 NOV. 2017 Reg. Gen. Atti Dirigenziali

Oggetto: Determinazione a contrattare per l'affidamento dei servizi assicurativi contro rischi diversi Polizze: Responsabilità civile Patrimoniale, Responsabilità civile verso terzi e dipendenti-RCT/O. Approvazione lettere d'invito e capitolati

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :

con determina dirigenziale n.639 del 4/7/2017 veniva indetta gara telematica, multilotto, di rilievo comunitario, su piattaforma SINTEL, a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs.vo 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta con il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del Dlgs.vo 50/2016 per l'affidamento dei servizi assicurativi;

con determinazione dirigenziale n 927 del 23/10/2017, a seguito delle risultanze di gara, sono stati affidati sette lotti e sono stati dichiarati deserti i lotti 5 (Responsabilità civile patrimoniale) e 6 (Responsabilità civile verso terzi e dipendenti-RCT/O), perché non sono pervenute offerte;

poiché occorre fornire all'Amministrazione comunale, nell'espletamento delle sue funzioni e attività, la necessaria copertura assicurativa verrà attivata, per i due lotti andati deserti, la procedura prevista dall'art. 63 del Dlgs.vo 50/2016 per l'affidamento dei servizi assicurativi in oggetto, suddivisa in due lotti, per tre anni a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e fino alle ore 24.00 del 31/12/2020 per il lotto 5 (ora lotto 1) e per un anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2017 alle ore 24.00 del 31/12/2018 del lotto 6 (ora lotto 2); e saranno invitati i soggetti già selezionati dal Broker in virtù delle competenze attribuitegli dal contratto in essere;

in questa procedura negoziata la base di gara annuale imponibile del lotto 2 risulta aumentata di ca € 76.000,00= a causa della tipologia della statistica sinistri degli ultimi tre anni, motivo che, dall'analisi del Broker, ha determinato la mancata partecipazione degli operatori alla procedura aperta appena conclusasi; mentre resta confermata la base di gara del lotto 1, pertanto per il lotto 1 si attiverà la procedura per tre anni, mentre per il lotto 2 si attiverà la procedura per un solo anno in modo da poter esperire il prima possibile nuova procedura aperta;

le Società assicurative da invitare sono: per il lotto 1, Responsabilità civile patrimoniale, le Società: AIG Europe Limited rappresentanza generale per l'Italia e ASSIGECO srl, e per il lotto 2 Responsabilità civile verso terzi e dipendenti- RCT/O, le Società: AIG Europe Limited rappresentanza generale per l'Italia, ITAS MUTUA, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY- Rappresentanza generale per l'Italia, Carlucci sas di sante Carlucci & C., d'Avolio Attilio Agenzia generale Unipol assicurazioni;

il valore della procedura è stimato in €.191,821,00= complessivi, al netto delle imposte sulle assicurazioni ed imposte fiscali;

alla data odierna non sono disponibili convenzioni per servizi assicurativi stipulate da Consip SPA o MEPA pertanto ci si avvarrà della centrale di committenza regionale, soggetto aggregatore, ARCA Regione Lombardia, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL;

l'art. 32 del Dlgs.vo 50/2016 e l'art 192 del T.U. 267/2000 dispongono, preliminarmente alla stipulazione dei contratti, l'approvazione di apposita determinazione a contrattare contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione del contraente e dell'oggetto del contratto.

RITENUTO necessario pertanto procedere all'affidamento delle coperture assicurative di cui sopra secondo procedura prevista dall'art. 63 del DLgs.vo n. 50/2016, suddivisa in lotti, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b, del DLgs.vo n. 50/2016 trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;

Tutte le condizioni, requisiti, modalità e criteri di aggiudicazione sono indicati nelle lettere d'invito allegate, parti integranti e sostanziali del presente atto mentre le condizioni di fornitura delle singole coperture assicurative sono contenute nei capitolati specifici, uno per ciascun lotto, anch'essi allegati al presente atto e parti integranti e sostanziali dello stesso.

CONSIDERATO che, data la complessità della materia e la tipicità della copertura richiesta, la procedura verrà effettuata avvalendosi del supporto tecnico-professionale del broker comunale;

DATO ATTO che occorre provvedere al pagamento della tassa a favore dell'ANAC la cui spesa è già impegnata con Determinazione dirigenziale n. 275 dell'8/3/2017;

Richiamato l'art. 183 comma 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Dato atto che ai sensi dell'art. 183 del Dlgs.vo 267/2000 l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12 di ciascun anno;

Viste:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2017 avente per oggetto: "Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2017-2019: nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e bilancio di previsione - approvazione";
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 4/07/2017 avente per oggetto " Approvazione del Piano esecutivo di gestione / Piano dettagliato degli obiettivi 2017/2019";

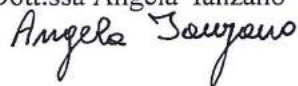
Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art.107, che disciplina le competenze dei dirigenti e l'art 192 che dispone l'obbligo di idonea determinazione a contrattare;

DETERMINA

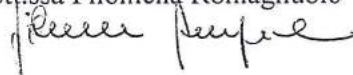
- 1) di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura, prevista dell'art. 63 del Dlgs.vo 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi, a favore del Comune di Corsico, relativi alle polizze: Responsabilità Civile Patrimoniale, per il periodo compreso tra le ore 24.00 del 31/12/2017 e le ore 24.00 del 31/12/2020, e Responsabilità civile verso terzi e dipendenti-RCT/O, per il periodo compreso tra le ore 24.00 del 31/12/2017 e le ore 24.00 del 31/12/2018, tramite ARCA Regione Lombardia, piattaforma telematica SINTEL;
- 2) di aggiudicare la gara suddivisa in due lotti con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b, del DLgs.vo n. 50/2016 trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;
- 3) di approvare le lettere d'invito, il modello per l'offerta economica e i due capitolati, uno per ogni lotto, quali parti integranti e sostanziali del presente atto e di invitare per il lotto 1, Responsabilità civile patrimoniale, le Società: AIG Europe Limited rappresentanza generale per l'Italia e ASSIGECO srl, e per il lotto 2 Responsabilità civile verso terzi e dipendenti- RCT/O, le Società: AIG Europe Limited rappresentanza generale per l'Italia, ITAS MUTUA, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-Rappresentanza generale per l'Italia, Carlucci sas di sante Carlucci & C., d'Avolio Attilio Agenzia generale Unipol assicurazioni;
- 4) di dare atto che la spesa per il pagamento della tassa di gara all'ANAC è già stata impegnata con Determinazione dirigenziale n. 275 dell'8/03/2017;
- 5) che, data la complessità della materia e la tipicità della copertura richiesta, la procedura di gara verrà effettuata avvalendosi del supporto tecnico-professionale del broker comunale;
- 6) che ai sensi l'art. 32 del Dlgs.vo 50/2016 e dell' art 192 del T.U. 267/2000 il presente atto è da ritenersi determinazione a contrattare contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione del contraente e dell'oggetto del contratto;

- 7) che la spesa complessiva triennale presunta di 19.500,00.= Euro, tasse incluse, per il servizio di assicurazione del lotto 1 trova copertura finanziaria sui Bilanci Finanziari 2018/2019/2020 come indicato in determinazione n. 639 del 4/7/2017;
- 8) che la spesa annuale complessiva presunta di € 215.000,00= tasse incluse per il servizio di assicurazione del lotto 2 trova copertura come segue:
- sul bilancio finanziario 2018 per € 155.788,72=
 - di cui € 133.541,00 come indicato in determinazione n. 639 del 4/7/2017; € 5.000,00= da impegnare all'intervento 1010203316 ed € 17.247,72= da impegnare all'intervento 1010205815;
 - che la spesa rimanente di € 59.211,28= trova copertura sul Bilancio finanziario 2017 per € 40.830,55 da impegnare all'int1010205815 ; per € 18.380,73= già impegnati con determinazione n.584 del 2014 Tale importo complessivo di € 59.211,28= dovrà essere liquidato, entro il 31/12/2017, al BROKER GBSAPRI SPA, con sede legale in Roma Via Nomentana n. 183,CF12079170150 come da prassi e contratto in essere quale parziale anticipo di premio da corrispondere a sua volta alle Compagnie assicurative
- 9) di nominare quale RUP della gara in oggetto il Responsabile del Servizio Segreteria Generale, contratti, servizi sociali, del Comune di Corsico, ai sensi e con i compiti individuati nell'art. 31 del Dlgs.vo 50/2016;
- 10) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

La Responsabile del Servizio
Segreteria generale, contratti, servizi sociali
Dott.ssa Angela Ianzano



La Dirigente del Settore
Istituzionale
Dott.ssa Filomena Romagnuolo



Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria per l'impegno di spesa di cui trattasi.

La Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Costanzo



OGGETTO:

Lettera d'invito a presentare offerta per l'affidamento dei servizi assicurativi CPV 66510000-8 a favore del Comune di Corsico relativi alla polizza

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE – LOTTO 1

Il presente invito stabilisce i requisiti e le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare per partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza: Responsabilità Civile Patrimoniale. Periodo 31/12/2017 - 31/12/2020.

Per l'affidamento di detti servizi, il Comune di Corsico attiva la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista dall'art. 63 del Dlgs.vo 50/2016, avvalendosi del sistema informatico dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Piattaforma SinTel, – accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori nonché le modalità d'uso del sistema. Ulteriori chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma potranno essere richiesti contattando il call center al numero verde 800.116.738.

La presente procedura sarà svolta seguendo le indicazioni dell'attuale normativa vigente:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-procurement di Regione Lombardia SINTEL.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento all'allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura avverranno di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di SINTEL denominato "*Comunicazioni della procedura*" assegnato al concorrente al momento della registrazione ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.

Il concorrente con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di SINTEL.

Le medesime comunicazioni inerenti la procedura potranno, inoltre, a scelta e discrezione del Comune di Corsico, essere inviate agli ulteriori recapiti dichiarati e autorizzati dal concorrente.

Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data e orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinate dalle registrazioni del sistema (log).

In caso di RTI costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all'impresa mandataria, rilasciando un'apposita dichiarazione.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o allo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Corsico per mezzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 24/11/2017**.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità "*Comunicazioni della procedura*".

Eventuali integrazioni alla documentazione verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara.

Tutta la documentazione e la modulistica della procedura è disponibile sul sito Internet www.comune.corsico.mi.it nella sezione "Bandi e gare".

e-mail : segreteriacontratti@comune.corsico.mi.it Telefono: 02 4480.282/210/387 Fax: 02 4409906

DURATA

La durata del contratto oggetto della presente procedura è fissata in mesi 36, a far tempo dalle ore 24.00 del 31/12/2017 sino alle ore 24.00 del 31/12/2020, con facoltà di recesso annuale da ambo le parti con preavviso di 120 giorni, con scadenza annuale al 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31.12.2018.

La polizza sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza, che interverrà senza bisogno di disdetta da entrambe le parti.

E' facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31/12/2020 richiedere alla Compagnia, la proroga della singola assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

E' facoltà della Stazione appaltante chiedere, nelle more della stipula del contratto, l'attivazione anticipata del servizio ai sensi di quanto disposto dall'art.32, comma 8, del DLgs.vo 50/2016.

PROCEDURA

In applicazione della Determinazione Dirigenziale di autorizzazione a contrattare n del/2017, ai sensi dell'art. 63 del D Lgs.vo n. 50/2016, viene indetta una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, suddivisa in un lotto, come dettagliato nella sotto riportata tabella con relativa base di gara.

LOTTO / Polizza	Importo ANNUALE imponibile	Importo TRIENNALE imponibile costituente base d'asta (31.12.2017/ 31.12.2020)	C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
1) Responsabilità Civile Patrimoniale	€ 5.317,00=	€ 15.951,00=	726746777C

Gli importi sopra indicati sono al netto di imposte ed oneri fiscali.

Nota Bene:

L'importo numerico, dell'Offerta economica da inserire nella schermata in SINTEL, dovrà corrispondere al premio triennale imponibile da voi offerto (al ribasso rispetto alla base d'asta imponibile triennale).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Dlgs.vo 50/2016, rispetto alla base di gara triennale.

ONERI PER LA SICUREZZA

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dalla normativa citata. L'importo degli oneri e costi della sicurezza per l'Amministrazione comunale è stimato pari a Euro Zero/00.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono invitate a partecipare alla procedura negoziata le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per il quale si presenta l'offerta, in base al Dlgs.vo n. 209/2005 o appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Dlgs.vo 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 del Dlgs. 50/2016, è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ed è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all'art. 1911 del c.c., così come prescritto dal Capitolato Tecnico.

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione) dovrà ritenere una quota percentuale del

- ☐ L'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si partecipa in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi);

In caso di Consorzi e/o Raggruppamenti temporanei, Coassicurazioni già costituiti o costituendi, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna Ditta/Cooperativa del Consorzio/Raggruppamento;

Requisiti di carattere economico e finanziario:

Il concorrente dovrà dimostrare di possedere idonea capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni bancarie (almeno 2);

Requisiti di carattere tecnico:

Il concorrente dovrà dichiarare di aver prestato servizi assicurativi con

a) Raccolta premi complessiva nei "rami danni" realizzata nel triennio 2014/2015/2016, non inferiore ad € 50.000.000,00. In caso di RTI la ditta capogruppo dovrà dimostrare di possedere almeno il 60% di capacità richieste fermo restando che il RTI dovrà possedere al 100% i requisiti richiesti. In caso di consorzio il requisito può essere provato cumulativamente;

b) Di aver prestato complessivamente nel triennio 2014/2015/2016, coperture assicurative per il "ramo danni" non inferiore a 3 (tre). Saranno ritenute equivalenti le eventuali quote inferiori al 100% detenute in qualità di coassicuratore e/o componente di RTI. In caso di RTI la ditta capogruppo dovrà dimostrare di possedere il livello minimo di capacità richiesto. In caso di consorzio il requisito può essere provato cumulativamente;

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

CLAUSOLA BROKER

L'Ente si avvale dell'assistenza del Broker- in seguito denominato anche Broker - al quale è stato conferito incarico di brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nel Capitolato Tecnico.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 10%.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Termini, modalità e predisposizione dell'offerta in formato elettronico:

La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale e dell'offerta economica del concorrente secondo le modalità riportate sulla piattaforma SINTEL accedendo al sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

L'offerta dovrà essere inviata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 29/11/2017, **pena l'esclusione**

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- **una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- **una busta telematica contenente l'offerta economica.**

Documentazione amministrativa

Il concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" della presente procedura.

Nell'apposito campo "requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente**:

a. *domanda di partecipazione alla procedura*, redatta conformemente al facsimile di cui all'allegato "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore generale o speciale, titolari di potere di rappresentanza. In caso di procuratore deve essere allegata scansione della procura e in tutti i casi occorre allegare copia di un documento di identità valido.

b. nel caso di associazione o consorzio o Coassicurazione o GEIE già costituito – scansione firmata digitalmente del *MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE* con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o Coassicurazione o GEIE.

c. in caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi Ordinari di Concorrenti non ancora costituiti, *l'IMPEGNO* che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato nell'impegno stesso e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura .

d. Documento di Gara unico Europeo (DGUE) debitamente compilato in ogni sua parte.

e. ricevuta di versamento della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, di cui all'art. 93 del DLgs.vo 50/2016, pari al 2% della base di gara .

f. capitolato debitamente firmato per incondizionata accettazione.

g. impegno di un fideiussore a rilasciare le garanzie fideiussorie per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 93 del DLgs. vo 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, a pena di esclusione.

h. contratto per l'avvalimento conformemente a quanto previsto e stabilito dall'art. 89 del DLgs.vo 50/2016. (EVENTUALE)

i. due referenze bancarie, rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs.vo 385/1993.

l. elenco raccolta premi complessiva nei "rami danni" realizzata nel triennio 2014/2015/2016, non inferiore ad € 50.000.000,00 e coperture assicurative per il ramo danni non inferiore a 3 (tre).

m. autorizzazione/ assenso IVASS

n. dichiarazione resa e sottoscritta di obbligarsi, come da prassi consolidata, a riconoscere al Broker, la provvigione del 10% per il periodo 31/12/2017 – 31/12/2020.

o. Codice Etico e Codice di comportamento sottoscritti per accettazione.

Offerta economica

Il concorrente nell'apposito campo "**offerta economica**" presente sulla piattaforma "SINTEL", **a pena di esclusione**, dovrà allegare la propria offerta economica compilata utilizzando il "modulo offerta economica", in ribasso rispetto alla base di gara.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante,

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI, il Consorzio, Coassicurazione o il GEIE, nel caso di RTI, Consorzio, Coassicurazione o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI, Consorzio Coassicurazione o GEIE già costituiti.

Nel caso in cui l'offerta economica fosse sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la scansione della relativa procura.

Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.

A pena di esclusione, l'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Operazioni di svolgimento della procedura:

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolta dal RUP in seduta pubblica ai sensi dell'art 31 del DLgs.vo 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 il giorno 30/11/2017, alle ore 9.00, nella sala riunioni Giunta del Comune di Corsico – Via Roma n. 18.

Alle sedute pubbliche della presente procedura potrà partecipare un legale rappresentante dei concorrenti o un delegato munito di atto formale di delega.

Il RUP procederà a:

- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che i concorrenti abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs.vo 50/2016;
- verificare la corretta partecipazione dei consorzi e dei consorziati;
- verificare che le singole Imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ;
- verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla procedura, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte;

Il RUP successivamente, sempre in seduta pubblica, procederà

- ✓ all'apertura della busta contenente l'offerta economica

Le operazioni della procedura saranno idoneamente verbalizzate ai sensi dell'art. 99 del DLgs.vo 50/2016

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio e risultato primo in graduatoria.

In caso di parità di punteggio si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.32 del DLgs.vo 50/2016.

Cauzione definitiva

Per la stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, apposita cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo (art. 103 del DLgs.vo 50/2016).

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa; il relativo contratto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata di volta in volta che il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione contrattuali.

La cauzione definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, la cauzione verrà incamerata dal Comune a titolo di risarcimento, salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del DLgs.vo 50/2016 da parte della Stazione appaltante che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Altre informazioni:

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del DLgs.vo 50/2016.

La mancata produzione nei termini indicati dalla stazione appaltante della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta comporterà l'esclusione del concorrente.

Ai sensi di quanto disposto dal DLgs.vo 50/2016 la stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla normativa in vigore, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

La stazione appaltante si riserva:

- di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 94 del DLgs.vo 50/2016, all'aggiudicazione della procedura senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo;
- di sospendere o rinviare la procedura qualora, nel corso della stessa, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai concorrenti l'accesso a SINTEL, o che impediscano di formulare l'offerta;
- in ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della procedura;
- di non aggiudicare in caso di offerta non conveniente come previsto dall'art. 95 c.12 del DLgs.vo 50/2016;
- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione, sul proprio sito istituzionale www.comune.corsico.mi.it tutta la documentazione relativa alla procedura, pertanto, non verranno prese in considerazione, ai sensi dell'art. 74, comma1, del DLgs.vo 50/2016, le richieste di invio di documentazione.

Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al Broker GBSAPRI S.p.A. Ufficio di Milano Via V. Pisani, 10, 20124 – Milano Tel 02 976733.352 - Fax. 02 45477474, e-mail alberto.montuori@gsapri.it dalle ore 9.00 alle ore 15.00, in tutti i giorni feriali escluso il Sabato.

La documentazione relativa alla procedura comprende:

Lettera d'invito, "Domanda di partecipazione", "Modulo offerta economica", Capitolato, DGUE, Codice Etico, Codice di comportamento, Statistica sinistri .

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del DLgs.vo 50/2016 è la Responsabile del Servizio segreteria generale, contratti, servizi sociali Dott.ssa Angela Ianzano.

Corsico, li/2017

Il Dirigente
del Settore Istituzionale
Dott.ssa Filomena Romagnuolo



COMUNE DI CORSICO

**VIA ROMA 18
20094 CORSICO (MI)**

c.f. 00880000153 - p.iva 00880000153

**RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA

**Sommario**

Definizioni	3
Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale	4
1. Prova del contratto	4
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia	4
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	5
4. Variazioni del rischio	5
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	5
6. Clausola di recesso	5
7. Recesso in caso di sinistro	6
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	6
9. Oneri fiscali	6
10. Foro competente	6
11. Rinvio alle norme di legge	6
12. Durata del contratto	6
13. Efficacia temporale delle garanzie	6
14. Elementi per il calcolo del premio	6
15. Coassicurazione e delega	6
16. Clausola Broker	7
17. Produzione di informazioni sui sinistri	7
18. Assicurazione presso diversi assicuratori	8
19. Tracciabilità dei flussi finanziari	8
20. Regolazione del premio	8
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	8
22. Assicurazione per conto di chi spetta	8
23. Obblighi di riservatezza e segretezza	8
24. Modifiche dell'assicurazione	8
Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RC Patrimoniale	9
25. Oggetto dell'assicurazione	9
26. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni	9
27. Massimali - Franchigia	10
28. Assicurazione "claims made" – Retroattività	10
29. Garanzia Postuma	10
30. Vincolo di solidarietà	10
31. Garanzie Aggiuntive	10
a. Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi	10
b. Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale	10
c. Perdite patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008	10
d. Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003	11
e. Perdite patrimoniali per le attività di acquisizione in economia	11
f. Attività di rappresentanza	11
g. Copertura sostituti	11
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri	12
32. Obblighi del Contraente in caso di sinistro	12
33. Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali	12
34. Sinistri in serie	12
35. Limiti territoriali	12
36. Persone non considerate terzi	12
37. Copertura a secondo rischio	12
Disposizioni finali	13
Dichiarazioni	13
Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio	14
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	15
Allegato C – Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici	16
Allegato D – Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Legali	17
Allegato E – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione	



Appaltante.....	18
Allegato F – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno alla Stazione	
Appaltante.....	22

Definizioni

ASSICURATO	Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La GBSAPRI S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione – Comune di Corsico.
DANNI MATERIALI	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
DANNO	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
DIPENDENTE	Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
MASSIMALE	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
PERDITE PATRIMONIALI	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
PERIODO ASSICURATIVO	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
PERIODO DI EFFICACIA	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.



POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE	La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
RESPONSABILITA' CIVILE	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell'Art. 28 Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.

Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

È prevista la rateazione annuale del premio, la scadenza della prima rata è fissata al 31/12/2018. A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:



- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
- Per il Broker: unitmi@pec.gbsspa.it
- Per la Società:

4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*).

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

6. Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il



Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (*produzione di informazioni sui sinistri*) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

10. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

12. Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 3, mesi 0 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2020 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo pari a **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità.

13. Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

14. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

15. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.



16. Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi tra la Contraente ed il Broker incaricato e riportato nel Disciplinare di Gara di cui alla procedura di aggiudicazione della presente polizza. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

17. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) Sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad €. _____;
 - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. _____.



La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

20. Regolazione del premio

- Articolo non applicabile -

21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

22. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

23. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

24. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.



Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RC Patrimoniale

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1)
L'eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

25. Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Ente, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più degli assicurati;
- b) sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più degli assicurati e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico degli assicurati responsabili per colpa grave;
- c) abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più degli assicurati e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o degli assicurati responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Ente per fatto commesso da taluno dei suddetti assicurati, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa- Contabile di uno o più degli assicurati con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

26. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

L'Assicurazione non vale per i sinistri relativi a:

- a) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici;
- b) l'attività svolta da taluno degli assicurati definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 31, lettera f;
- c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) le azioni od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo di uno o più assicurati, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209/2005;
- g) le responsabilità incombenti sull'assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
- h) fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della durata del contratto;
- i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi assicurato per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;

nonché per i danni:

- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.



27. Massimali - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale stabilito nel successivo Allegato A per ogni assicurato, per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più assicurati nello stesso sinistro, gli assicuratori risponderanno fino e non oltre il massimale cumulativo indicato al successivo Allegato B indipendentemente dal numero degli assicurati coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti dal successivo art. 29 (Garanzia Postuma).

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo sinistro indicata nel successivo Allegato B.

28. Assicurazione "claims made" – Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e che siano regolarmente denunciati alla Società durante lo stesso periodo purché tali sinistri non siano già noti all'assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti e si riferiscano a comportamenti colposi posti in essere nei 5 (cinque) anni antecedenti la stipula del contratto (retroattività).

29. Garanzia Postuma

A Nei confronti di uno o più assicurati che nel corso della durata del contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia quale definito in questa polizza.

Il massimale stabilito nel successivo Allegato A è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un periodo di assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente all'assicurato licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i danni relativi ad un sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più assicurati o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.

B A parziale deroga di quanto indicato al precedente art. 28, l'Assicurazione vale per i sinistri regolarmente denunciati alla Società entro 5 (cinque) anni dalla scadenza della polizza.

30. Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso.

31. Garanzie Aggiuntive

Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate.

a. Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 26 comprende le perdite patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

b. Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione di cui all'Art. 26 comprende le perdite patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

c. Perdite patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008

Sempre che il relativo addetto, dipendente dell'Ente, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Ente dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal dipendente in funzione di:



- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per degli assicurati che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

d. *Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003*

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno degli assicurati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti una perdita patrimoniale, anche ai sensi dell'Art. 2050 C.C. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C..

e. *Perdite patrimoniali per le attività di acquisizione in economia*

Premesso che taluno degli assicurati sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

f. *Attività di rappresentanza*

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 26 lettera b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli assicurati in rappresentanza e su mandato della contraente in uno o più organi collegiali.

g. *Copertura sostituti*

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più assicurati, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.



Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

32. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro quale definito in questa polizza, l'assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

33. Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 26, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso con l'assenso dell'assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

34. Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all'assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 32 in quanto applicabili.

35. Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

36. Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 31, lettera f.

37. Copertura a secondo rischio

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, si applica il disposto dell'Art. 18 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", ossia a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto all'Art. 29, lett. A., terzo comma.



Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 10 Foro competente
- Art. 12 Durata del Contratto
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
- Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 28 Assicurazione "claims made"
- Art. 32 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 37 Copertura a secondo rischio

Data _/_/____

La Società

Il Contraente



Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio

Partita	Somme Assicurate
Massimale aggregato annuo complessivo	€ 10.000.000,00
con il limite per sinistro di	€ 5.000.000,00
ed il limite annuo in caso di corresponsabilità di	€ 10.000.000,00

Data __/__/__

Il Contraente

La Società



Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Scoperti o franchigie
27 – Franchigia per ogni sinistro		€ 5.000,00.=

Data __/__/__

Il Contraente

La Società



Allegato C – Condizioni aggiionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, l'esclusione di cui all'Art. 26 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiionali e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

Clausola aggiionale

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

Condizioni aggiionali

L'Assicurazione si intende operante anche per i sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti;
- c) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- d) l'attività di Responsabile del Procedimento;
- e) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.

Ove necessario, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio aggiionale richiesto, a rilasciare certificati distinti per ogni attività soggetta a normative specifiche per l'intera durata dei lavori (fino ad un periodo massimo di 48 mesi) e con massimali dedicati ad ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

Esclusione aggiionale

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

Data __/__/__

Il Contraente

La Società



**Allegato D – Condizioni aggiionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla
Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Legali**

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiionali e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Legale

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Clausola aggiionale

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali come definiti nell'esercizio delle loro prestazioni.

Data __/__/__

Il Contraente

La Società

**Allegato E – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante****DEFINIZIONI**

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurato	La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Certificato	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Franchigia	L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Luogo di esecuzione delle Opere	Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.
Massimale	L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Opera	L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Perdita Patrimoniale	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Polizza	Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.
Progettista	Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.
Scheda Tecnica	Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Stazione Appaltante	L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,6 pro-mille

Lavori con durata fino a 24 mesi: 1,1 pro-mille

Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,6 pro-mille

Lavori con durata fino a 48 mesi: 2,4 pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 200,00, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Art. 11 - Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla General Broker Service S.p.A. il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;

di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 3 "pagamento del premio";

che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la media delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.

che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette



giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico



dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;

morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;

errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;

fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;

inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;

presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;

sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Data ___/___/___

Il Contraente

La Società

Allegato F – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno alla Stazione Appaltante

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:



Assicurato	La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Certificato	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Franchigia	L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Luogo di esecuzione delle Opere	Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.
Massimale	L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.
Opera	L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
Perdita Patrimoniale	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Polizza	Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.
Scheda Tecnica	Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Stazione Appaltante	L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.
Verificatore	Il soggetto di cui all'Art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;

l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,4 pro-mille

Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,7 pro-mille

Lavori con durata fino a 36 mesi: 0,9 pro-mille

Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,3 pro-mille

Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 200,00, al lordo delle imposte.

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Art. 11 - Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla General Broker Service S.p.A. il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 3 "pagamento del premio";

che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la media delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.

che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in



operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;

non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo



pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;

morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;

errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;

fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;

inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;

presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;

sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Data ___/___/___

Il Contraente

La Società



MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Corsico

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs.vo 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Corsico

Il sottoscritto:

nato il: a:

residente a.....in Via.....CF.....

in qualità di:

dell'impresa:

con sede in:

con codice fiscale n.: con partita IVA n.:

CHIEDE di partecipare alla procedura in oggetto come:

Impresa singola, ☐

ovvero

Capogruppo: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; ☐

ovvero

Mandante: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; ☐

ovvero

in Coassicurazione in qualità di delegataria; ☐

in Coassicurazione in qualità di delegante. ☐

(Barrare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l'opzione che interessa)

PER IL LOTTO 1 CIG726746777C

Ai fini delle comunicazioni (art.52 del Dlgs.vo 50/2016) relative alla presente procedura elegge domicilio in via n. cap Fax.....
.....PEC....., mail..... e "comunicazioni della procedura"
della piattaforma SINTEL.

Autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato e si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata di SINTEL e gli ulteriori recapiti dichiarati ed autorizzati.

Luogo ____ Data, _____

FIRMA DIGITALE



**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA**

Il sottoscritto¹
nato a, il
residente a, via
Codice Fiscale, nella sua qualità di
della Ditta (Ragione Sociale)
Partita IVA, C.F.
Sede Legale
formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nella lettera d'invito, capitolato e allegati:

CALCOLO DEL PREMIO	DESCRIZIONE	TASSO NETTO
	PREMIO FLAT NON SOGGETTO A REGOLAZIONE ANNUA	

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio Triennale Netto Offerto	€. _____	Euro _____
Premio Annuo Netto Offerto	€. _____	Euro _____

DICHIARA che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, come di seguito quantificati:

Importi non soggetti a ribasso	Importo complessivo	Incidenza percentuale
Oneri della sicurezza aziendali ANNUI	€. _____	_____ %

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.

OGGETTO:

Lettera d'invito a presentare offerta per l'affidamento dei servizi assicurativi CPV 66510000-8 a favore del Comune di Corsico.

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
(RCT/O)-LOTTO 2**

Il presente invito stabilisce i requisiti e le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare per partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi, polizza, Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O). Periodo 31/12/2017 - 31/12/2018.

Per l'affidamento di detti servizi, il Comune di Corsico attiva la procedura prevista dall'art. 63 del Dlgs.vo 50/2016, avvalendosi del sistema informatico dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Piattaforma SinTel, – accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori nonché le modalità d'uso del sistema. Ulteriori chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma potranno essere richiesti contattando il call center al numero verde 800.116.738.

La presente procedura sarà svolta seguendo le indicazioni dell'attuale normativa vigente:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-procurement di Regione Lombardia SINTEL.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, fare riferimento all'allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura, avverranno di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di SINTEL denominato "*Comunicazioni della procedura*" assegnato al concorrente al momento della registrazione ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.

Il concorrente con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di SINTEL.

Le medesime comunicazioni inerenti la procedura potranno, inoltre, a scelta e discrezione del Comune di Corsico, essere inviate agli ulteriori recapiti dichiarati e autorizzati dal concorrente.

Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data e orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinate dalle registrazioni del sistema (log).

In caso di RTI costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all'impresa mandataria, rilasciando un'apposita dichiarazione.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o allo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Corsico per mezzo della funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 24/11/2017**.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità "*Comunicazioni della procedura*".

Eventuali integrazioni alla documentazione relativa alla procedura verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione della procedura.

Tutta la documentazione e la modulistica è disponibile sul sito Internet www.comune.corsico.mi.it nella sezione "Bandi e gare".

e-mail: segreteriacontratti@comune.corsico.mi.it Telefono: 02 4480.282/210/387 Fax: 02 4409906

DURATA

La durata del contratto oggetto della presente procedura è fissata in mesi 12, a far tempo dalle ore 24.00 del 31/12/2017 sino alle ore 24.00 del 31/12/2018, con facoltà di recesso annuale da ambo le parti con preavviso di 90 giorni.

La polizza non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza, che interverrà senza bisogno di disdetta da entrambe le parti.

E' facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31/12/2018 richiedere alla Compagnia, la proroga della singola assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

E' facoltà della Stazione appaltante chiedere, nelle more della stipula del contratto, l'attivazione anticipata del servizio ai sensi di quanto disposto dall'art.32, comma 8, del DLgs.vo 50/2016.

PROCEDURA

In applicazione della Determinazione Dirigenziale di autorizzazione a contrattare ndel/2017, ai sensi dell'art. 63 del DLgs.vo n. 50/2016, viene indetta una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, suddivisa in un lotto, come dettagliato nella sotto riportata tabella con relativa base di gara.

LOTTO / Polizza	Importo annuo netto costituente base d'asta	C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
2) Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (RCT/O)	€ 175.870,00=	726748130B

Gli importi sopra indicati sono al netto di imposte ed oneri fiscali.

Nota Bene:

L'importo numerico, dell'Offerta economica da inserire nella schermata in SINTEL, dovrà corrispondere al premio ANNUO imponibile da voi offerto (al ribasso rispetto alla base d'asta imponibile annuale).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Dlgs.vo 50/2016, rispetto alla base di gara

ONERI PER LA SICUREZZA

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dalla normativa citata. L'importo degli oneri e costi della sicurezza per l'Amministrazione comunale è stimato pari a Euro Zero/00.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta economica, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono invitate a partecipare alla procedura negoziata le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per il quale si presenta l'offerta, in base al Dlgs.vo n. 209/2005 o appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Dlgs.vo 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 del Dlgs. 50/2016, è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ed è, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all'art. 1911 del c.c., così come prescritto dal Capitolato Tecnico.

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, la Compagnia mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione) dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, mentre le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.

CONSORZI STABILI – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI.

ConSORZI Stabili (art. 45 Dlgs.vo n. 50/2016)

Sono invitati a partecipare alla procedura negoziata Consorzi Stabili ai sensi dell'art. 45 del Dlgs.vo n. 50/2016 I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari (art.48 Dlgs.vo n. 50/2016).

Sono invitati a partecipare alla procedura negoziata imprese raggruppate ai sensi dell'art. 48 del Dlgs.vo n. 50/2016. L'Impresa che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere con altri raggruppamenti.

Nella documentazione amministrativa i concorrenti devono indicare le ditte che faranno parte del raggruppamento ed ognuno deve presentare domanda di ammissione corredata dalla relativa documentazione utile ai fini della ammissibilità alla procedura.

Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che questa sia sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Società che fanno parte del raggruppamento. Essa, inoltre, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Società e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del Dlgs.vo n. 50/2016.

In caso di aggiudicazione l'Impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata da un notaio attestante la costituzione dell'Associazione temporanea ed il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre Imprese riunite alla capogruppo, unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'Impresa capogruppo.

Vige il principio della immutabilità soggettiva del concorrente, per cui la composizione soggettiva del raggruppamento temporaneo non può variare.

Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle Imprese mandanti dovrà essere presentato al Comune entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Tutti i rapporti saranno intrattenuti con l'Impresa Capogruppo.

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quota tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società mandante ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società mandatarie che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento.

IMPRESE COLLEGATE.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettera m) del Dlgs.vo n. 50/2016, non possono concorrere alla medesima procedura imprese collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Il rapporto di collegamento ex art. 2359 del codice civile si verifica quando le Società hanno in comune: lo stesso titolare (per le Ditte individuali), uno dei soci (per le società di persona), uno degli amministratori con poteri di rappresentanza (per le società di capitali).

DIVIETI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la compartecipazione (presentazione di differenti offerte in concorrenza fra loro) in forma singola o in differenti raggruppamenti di uno stesso concorrente ai sensi dell'art. 48, comma 7°, del Dlgs.vo 50/2016, nonché di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante, con poteri decisionali in ordine all'oggetto della presente procedura.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi ai sensi dell'art. 83 del Dlgs.vo 50/2016:

Requisiti di ordine generale

- a) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del Dlgs.vo 50/2016;
- b) insussistenza dell'applicazione di una delle misure di cui al Dlgs.vo 159/2011.

Requisiti di idoneità professionale

- a) iscrizione alla CCIAA per attività oggetto della procedura o a registro professionale estero equivalente;
- b) per le sole Cooperative e loro Consorzi anche l'iscrizione all'Albo nazionale delle Cooperative
- c) autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al lotto cui si partecipa (indicare gli estremi);

ovvero

- ☐ l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si partecipa in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi);

ovvero

- ☐ l'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si partecipa in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché

di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi);

In caso di Consorzi e/o Raggruppamenti temporanei, Coassicurazioni già costituiti o costituendi, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna Ditta/Cooperativa del Consorzio/Raggruppamento;

Requisiti di carattere economico e finanziario:

Il concorrente dovrà dimostrare di possedere idonea capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni bancarie (almeno 2);

Requisiti di carattere tecnico:

Il concorrente dovrà dichiarare di aver prestato servizi assicurativi con

a) Raccolta premi complessiva nei "rami danni" realizzata nel triennio 2014/2015/2016, non inferiore ad € 50.000.000,00. In caso di RTI la ditta capogruppo dovrà dimostrare di possedere almeno il 60% di capacità richieste fermo restando che il RTI dovrà possedere al 100% i requisiti richiesti. In caso di consorzio il requisito può essere provato cumulativamente;

b) Di aver prestato complessivamente nel triennio 2014/2015/2016, coperture assicurative per il "ramo danni" non inferiore a 3 (tre). Saranno ritenute equivalenti le eventuali quote inferiori al 100% detenute in qualità di coassicuratore e/o componente di RTI. In caso di RTI la ditta capogruppo dovrà dimostrare di possedere il livello minimo di capacità richiesto. In caso di consorzio il requisito può essere provato cumulativamente;

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

CLAUSOLA BROKER

L'Ente si avvale dell'assistenza del Broker- in seguito denominato anche Broker - al quale è stato conferito incarico di brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nel Capitolato Tecnico.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 10%.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Termini, modalità e predisposizione dell'offerta in formato elettronico:

La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale e dell'offerta economica del concorrente secondo le modalità riportate sulla piattaforma SINTEL accedendo al sito <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

L'offerta dovrà essere inviata entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12.00 del 29/11/2017, pena l'esclusione**

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- **una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- **una busta telematica contenente l'offerta economica.**

Documentazione amministrativa

Il concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" della presente procedura.

Nell'apposito campo "requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

a. *domanda di partecipazione alla procedura*, redatta conformemente al facsimile di cui all'allegato "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore generale o speciale, titolari di potere di rappresentanza. In caso di procuratore deve essere allegata scansione della procura e in tutti i casi occorre allegare copia di un documento di identità valido.

b. nel caso di associazione o consorzio o Coassicurazione o GEIE già costituito – scansione firmata digitalmente del *MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE* con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o Coassicurazione o GEIE.

c. in caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi Ordinari di Concorrenti non ancora costituiti, *l'IMPEGNO* che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato nell'impegno stesso e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

d. documentazione attestante il versamento del contributo di gara a favore dell'ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anticorruzione.it con riferimento al

Codice identificativo gara (C.I.G.)

Il pagamento della contribuzione può avvenire con le seguenti modalità:

on - line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione". La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata in originale all'offerta.

- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per i soli **operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

e. Documento di Gara unico Europeo (DGUE) debitamente compilato in ogni sua parte.

f. ricevuta di versamento della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, di cui all'art. 93 del DLgs.vo 50/2016, pari al 2% della base di gara

g. capitolato debitamente firmato per incondizionata accettazione.

h. impegno di un fideiussore a rilasciare le garanzie fideiussorie per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 93 del DLgs. vo 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, a pena di esclusione.

i. contratto per l'avvalimento conformemente a quanto previsto e stabilito dall'art. 89 del DLgs.vo 50/2016. (EVENTUALE)

l. due referenze bancarie, rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs.vo 385/1993.

m. elenco raccolta premi complessiva nei "rami danni" realizzata nel triennio 2014/2015/2016, non inferiore ad € 50.000.000,00 e coperture assicurative per il ramo danni non inferiore a 3 (tre).

n. autorizzazione/ assenso IVASS

o. dichiarazione resa e sottoscritta di obbligarsi, come da prassi consolidata, a riconoscere al Broker, la provvigione del 10% per il periodo 31/12/2017 – 31/12/2018.

p. Codice Etico e Codice di comportamento sottoscritti per accettazione.

Offerta economica

Il concorrente nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma "SINTEL", a pena di esclusione, dovrà allegare la propria offerta economica compilata utilizzando il "modulo offerta economica", in ribasso rispetto alla base di gara.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante,
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI, il Consorzio, Coassicurazione o il GEIE, nel caso di RTI, Consorzio, Coassicurazione o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI, Consorzio Coassicurazione o GEIE già costituiti.

Nel caso in cui l'offerta economica fosse sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la scansione della relativa procura.

Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.

A pena di esclusione, l'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Operazioni di svolgimento della procedura:

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolta dal RUP in seduta pubblica ai sensi dell'art 31 del DLgs.vo 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 il giorno 30/11/2017, alle ore 9.00, nella sala riunioni Giunta del Comune di Corsico – Via Roma n. 18.

Alle sedute pubbliche della presente procedura potrà partecipare un legale rappresentante dei concorrenti o un delegato munito di atto formale di delega.

Il RUP procederà a:

- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che i concorrenti abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs.vo 50/2016;
- verificare la corretta partecipazione dei consorzi e dei consorziati;
- verificare che le singole Imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi;
- verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte;
- verificare che sia stato effettuato il versamento del contributo di gara a favore dell'ANAC.

Il RUP successivamente, sempre in seduta pubblica, procederà

✓ all'apertura della busta contenente l'offerta economica

Le operazioni della procedura saranno idoneamente verbalizzate ai sensi dell'art. 99 del DLgs.vo 50/2016

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio e risultato primo in graduatoria.

In caso di parità di punteggio si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.32 del DLgs.vo 50/2016.

Cauzione definitiva

Per la stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, apposita cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo (art. 103 del DLgs.vo 50/2016).

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa; il relativo contratto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata di volta in volta che il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione contrattuali.

La cauzione definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, la cauzione verrà incamerata dal Comune a titolo di risarcimento, salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del DLgs.vo 50/2016 da parte della Stazione appaltante che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Altre informazioni:

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del DLgs.vo 50/2016.

La mancata produzione nei termini indicati dalla stazione appaltante della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta comporterà l'esclusione del concorrente.

Ai sensi di quanto disposto dal DLgs.vo 50/2016 la stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla normativa in vigore, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

La stazione appaltante si riserva:

- di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 94 del DLgs.vo 50/2016, all'aggiudicazione della procedura senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo;
- di sospendere o rinviare la procedura qualora, nel corso della stessa, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai concorrenti l'accesso a SINTEL, o che impediscano di formulare l'offerta;
- in ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della procedura;
- di non aggiudicare in caso di offerta non conveniente come previsto dall'art. 95 c.12 del DLgs.vo 50/2016;
- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione, sul proprio sito istituzionale www.comune.corsico.mi.it tutta la documentazione relativa alla procedura pertanto, non verranno prese in considerazione, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del DLgs.vo 50/2016, le richieste di invio di documentazione.

Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al Broker GBSAPRI S.p.A. Ufficio di Milano Via V. Pisani, 10, 20124 – Milano Tel 02 976733.352 - Fax. 02 45477474, e-mail alberto.montuori@gsapri.it dalle ore 9.00 alle ore 15.00, in tutti i giorni feriali escluso il Sabato.

La documentazione relativa alla procedura comprende:

Lettera d'invito, "Domanda di partecipazione", "Modulo offerta economica", Capitolato, DGUE, Codice Etico, Codice di comportamento, Statistica sinistri.

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del DLgs.vo 50/2016 è la Responsabile del Servizio segreteria generale, contratti, servizi sociali Dott.ssa Angela Ianzano.

Corsico, li/2017

Il Dirigente
del Settore Istituzionale
Dott.ssa Filomena Romagnuolo



COMUNE DI CORSICO

**VIA ROMA 18
20094 CORSICO (MI)**

c.f. 00880000153 - p.iva 00880000153

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
E VERSO DIPENDENTI (RCO)**

CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA

**Sommario**

Definizioni	3
Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale	4
1. Prova del contratto	4
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia	4
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	5
4. Variazioni del rischio	5
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	5
6. Clausola di recesso	5
7. Recesso in caso di sinistro	5
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave	5
9. Oneri fiscali	6
10. Foro competente	6
11. Rinvio alle norme di legge	6
12. Durata del contratto	6
13. Efficacia temporale delle garanzie	6
14. Elementi per il calcolo del premio	6
15. Coassicurazione e delega	6
16. Clausola Broker	6
17. Produzione di informazioni sui sinistri	7
18. Assicurazione presso diversi assicuratori	7
19. Tracciabilità dei flussi finanziari	7
20. Regolazione del premio	8
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	8
22. Assicurazione per conto di chi spetta	8
23. Obblighi di riservatezza e segretezza	8
24. Modifiche dell'assicurazione	8
25. Gestione delle vertenze	8
Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RCT/RCO	9
26. Descrizione del rischio	9
27. Oggetto dell'assicurazione	9
28. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni	10
29. Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e di "Terzo"	10
30. Garanzie Aggiuntive	11
a. Attività varie	11
b. Carrelli e macchine operatrici	13
c. Cessione lavori in subappalto	13
d. Committenza	13
e. Committenza auto ed altri veicoli	13
f. Cose in consegna e custodia	13
g. Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi – Scavi e reinterri	13
h. Danni alle cose di terzi	13
i. Danni a mezzi sotto carico e scarico	13
j. Danni a opere o installazioni	14
k. Danni da incendio	14
l. Danni da partecipazione occasionale	14
m. Franchigia RCT	14
n. Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti	14
o. Installazione e/o manutenzione	14
p. Malattie professionali	14
q. Proprietà e conduzione dei fabbricati	15
r. Responsabilità personale dei dipendenti, parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D.Lgs 276/2003 – Responsabilità personale degli Amministratori e del Segretario	15
s. Veicoli dei dipendenti	15
t. Inquinamento accidentale	15
u. Strade	15
v. Danni da furto	15



w. Attività di rimozione veicoli.....	15
x. Spargimento di acqua.....	16
y. Responsabilità in materia di protezione dei dati personali	16
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri	16
31. Obblighi del Contraente in caso di sinistro	16
32. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	16
33. Limiti territoriali.....	17
Disposizioni finali	17
Dichiarazioni	18
Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio	19
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	20

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La GBSAPRI S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione – Comune di Corsico.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
PERIODO ASSICURATIVO	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
PRESTATORE DI LAVORO	Tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro "temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato. Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che



	venivano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato.
RETRIBUZIONE	Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i co.co.co. ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
UBICAZIONE DEL RISCHIO	Ovunque si svolgano le attività della Contraente / Assicurata

Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

È prevista la rateazione annuale del premio, la scadenza della prima rata è fissata al 31/12/2018.

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.



3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
- Per il Broker: unitmi@pec.gbsspa.it
- Per la Società:

4. Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*).

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

6. Clausola di recesso

In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (*produzione di informazioni sui sinistri*) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.



9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

10. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

12. Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 1, mesi 0 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2018 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo pari a **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

13. Efficacia temporale delle garanzie

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

14. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

15. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

16. Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi tra la Contraente ed il Broker incaricato e riportato nel Disciplinare di Gara di cui alla procedura di



aggiudicazione della presente polizza. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.

- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

17. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro **tre mesi** dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **sei mesi** prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) Sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari ad €. _____;
 - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. _____.

La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..



20. Regolazione del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, l'importo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente; il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato utilizzando il tasso indicato in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se nei termini di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo mail PEC; trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

22. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

23. Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

24. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

25. Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.



Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1)

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

26. Descrizione del rischio

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato, in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale e comunque di fatto svolta.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non limitativo riportiamo di seguito una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- Anagrafe, igiene, polizia urbana, annonaria;
- Macello, mercati, fiere ed esposizioni;
- Servizi cimiteriali;
- Scuole, biblioteche, musei, teatri;
- Manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose;
- Servizi ed opere assistenziali, farmacie;
- Gestione "case di riposo"
- Impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- Captazione e distribuzione di acqua potabile;
- Servizio di smaltimento rifiuti;
- Strade, lavori e manutenzioni di opere pubbliche;
- Proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali;
- Proprietà, manutenzione e taglio di boschi;
- Manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico.

27. Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta, a seguito di fatto accidentale.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, e dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;



- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a. e b. sono inoltre operanti:

1) per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delegato dall'assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso;

2) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97 e s.m.i.. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge purché ciò consegua dall'inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

a) La garanzia di cui all'art. 27, comma B, lett. b) a prestata con una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di 2.500,00 Euro.

28. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione R.C.T., le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, i parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs 38/2000, e i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003 quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, salvo quanto disposto dall'art. 27, comma B.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ovvero di tutti i mezzi assoggettati all'obbligo di assicurazione obbligatoria ex L.990/69;
- c) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- d) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose;
- e) da furto, salvo quanto riportato al successivo art. 30.v.

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:

- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) da detenzione o impiego di esplosivi;
- h) derivanti da campi elettromagnetici indotti;
- i) dovuti ad atti di guerra, terrorismo e sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti, sommosse e atti vandalici in genere;
- j) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto, l'amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenute in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- k) causati dall'utilizzo di articoli pirotecnici;
- l) derivanti dallo svolgimento di attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- m) conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico.

29. Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e di "Terzo"

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto



del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
- b) i Dipendenti e gli Amministratori di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) il Legale Rappresentante, limitatamente alle lesioni personali;
- d) tutte le persone fisiche quando fruiscono come cittadini delle prestazioni e dei servizi erogati dal Contraente.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT:

- a. il Legale Rappresentante per i soli danni a cose;
- b. limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

30. Garanzie Aggiuntive

Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate.

a. Attività varie

L'assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge:

- in qualità di proprietario, possessore, esercente, utente di macchinari ed attrezzature in genere
- in qualità di proprietario di veicoli a mano, biciclette ed altri veicoli a trazione muscolare
- per i rischi derivanti dall'esistenza presso i propri insediamenti di prodotti infiammabili
- da proprietà, possesso, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, parchi giochi, strade private e parcheggi). Sono compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, parcheggi, officine, laboratori, impianti di autolavaggio, centrali termiche, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica ed amogena e relativi depositi ed altre attrezzature usate dal Contraente, ovunque ubicati.
- da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.
- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere, antenne paraboliche e ponti radio posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi/edifici pubblici.
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dall'organizzazione, promozione, dalla gestione e dalla partecipazione ad esposizioni, mercati, mostre e fiere in genere (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand), manifestazioni, concerti, attività culturali, sociali, assistenziali, sportive, ricreative, politiche, religiose, festeggiamenti, gite, visite, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, eventi in genere, direttamente gestiti o gestiti da terzi (fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili), per danni cagionati all'interno di sedi del Contraente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono gli stessi; la garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente in relazione all'installazione di eventuali palchi e/o tribune, anche non di proprietà.
- dalla proprietà, conduzione, uso, esistenza, manutenzione ed installazione, gestione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
- dalla somministrazione di cibi, bevande, prodotti alimentari e simili anche se affidate a terzi o se distribuiti mediante macchine automatiche.
- da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
- da proprietà e gestione di mense, spacci e bar, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione e lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, piazze, ponti, canali, fognature, fossi, depuratori ed inceneritori di pertinenza comunale, di acquedotti e dighe compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Sono



compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso.

Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;

- dall'esercizio, gestione, organizzazione di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, serali e professionali), corsi, Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio e/o istruzione sia scolastici che extrascolastici, borse di studio, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; la garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali;
- dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio;
- dai minori che il Contraente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi;
- da trasporti sociali ed alloggi per il recupero di tossico dipendenti, centri di accoglienza per gli extracomunitari;
- dall'esercizio di case di riposo, soggiorni per anziani e per l'assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per le prestazioni di carattere infermieristica e sanitario eventualmente effettuate, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Tali servizi possono essere gestiti anche da terzi, nel qual caso si intende compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente i servizi medesimi;
- dall'esercizio/gestione di macelli pubblici, mercati, fiere, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici, di canili ed altri ricoveri di animali, compresa la responsabilità derivante all'Assicurato quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;
- da proprietà, esercizio, gestione di ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, servizio di infermeria e pronto soccorso. La garanzia non comprende comunque la R. C. professionale di medici/paramedici addetti agli ambulatori/poliambulatori/servizio di infermeria e di pronto soccorso, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad U.S. L /A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l'esercizio di eventuali case di cura;
- dalla raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione relative discariche; tale garanzia comprende anche l'uso di cassonetti, campane e contenitori vari per la raccolta della nettezza urbana, la cui vuotatura sia direttamente gestita o gestita da terzi;
- da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, riadattamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali il Contraente sia tenuto ad intervenire, e/o eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto.
- dall'esistenza, proprietà e/o esercizio di musei, pinacoteche, biblioteche, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte ed altre strutture aperte al pubblico, giardini zoologici, acquari e simili;
- dall'organizzazione, esercizio e direzione di attività di volontariato in genere, compresa quella finalizzata al recupero del disagio sociale e della marginalità. La garanzia copre anche la responsabilità personale dei volontari che partecipano alle suddette attività.
- dall'attività di rimozione e rimorchio di veicoli non in avaria effettuata su richiesta delle competenti Autorità. Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario.
- dall'esercizio di notificazione atti effettuato tramite vigili urbani e/o messi comunali, nonché indagini statistiche e distribuzione di certificati elettorali, effettuate anche da personale non dipendente incaricato dal Contraente;
- dal servizio di polizia municipale, nonché di vigilanza/sorveglianza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;



- da proprietà e/o uso di cani da guardia e non e dal servizio di accalappia cani;
- dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature;
- premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

b. Carrelli e macchine operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

c. Cessione lavori in subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile che, a qualunque titolo, possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle Ditte Subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

d. Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

e. Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di mezzi o veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione ex L. 990/69.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

f. Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

g. Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno – Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi – Scavi e reinterri

La garanzia comprende, entro il massimale per anno e per sinistro riportato nel successivo Allegato B alla presente polizza, i danni:

- alle condutture e agli impianti sotterranei;
- a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- derivanti da scavi, pose e reinterri di opere e/o installazioni in genere;
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

h. Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimossi.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

i. Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.



j. Danni a opere o installazioni

La garanzia comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- da mancato o ritardato intervento manutentivo.

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

k. Danni da incendio

L'assicurazione è operante, entro il massimale per anno e per sinistro riportato nel successivo Allegato B alla presente polizza, per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" dell'Ente.

l. Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

m. Franchigia RCT – Self Insurance Retention (SIR)

L'assicurazione, è prestata con applicazione di una franchigia fissa assoluta per sinistro indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza, salvo quando indicati importi o scoperti diversi.

La società non opporrà ai terzi la franchigia, liquidando e gestendo i sinistri come se la stessa non esistesse. Annualmente, renderà conto al Contraente degli importi eventualmente liquidati, emettendo apposita contabile indicando l'importo complessivo di Sua spettanza.

Il contraente, quindi, provvederà al saldo della stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.

n. Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

o. Installazione e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

p. Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2. per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo



di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

q. Proprietà e conduzione dei fabbricati

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, possesso, esercizio, conduzione, amministrazione, utilizzo o custodia di fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte (quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, strade, porte ad apertura elettronica, etc), ovunque dislocati.

Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

r. Responsabilità personale dei dipendenti, parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D.Lgs 276/2003 – Responsabilità personale degli Amministratori e del Segretario

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art.5 del D.lgs.38/2000 e successive modificazioni, e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003 e successive modificazioni per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.lgs.626/94 e successive modificazioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sempre che in polizza sia prestata la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale, i lavoratori parasubordinati, i dipendenti dell'assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL nonché dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003.

Parimenti l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

s. Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

t. Inquinamento accidentale

L'assicurazione, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 28 punto d), si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, causati da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività descritta in polizza.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

u. Strade

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale e illuminazione pubblica.

v. Danni da furto

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante da furto perpetrato mediante l'utilizzo di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o dei quali lo stesso ne debba rispondere.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

w. Attività di rimozione veicoli

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante dall'attività di rimozione veicoli in divieto di sosta, o comunque per ragioni di sicurezza della viabilità, esercitata con l'ausilio di veicoli e personale proprio e/o per il tramite di appaltatori e/o subappaltatori. L'assicurazione vale per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada nonché per i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi in apposite aree.

La presente estensione trova piena validità qualora l'attività di rimozione venga effettuata da personale qualificato.



Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

x. Spargimento di acqua

La garanzia comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condotte in genere.

Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

y. Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

La garanzia comprende le responsabilità derivanti all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per i danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività oggetto dell'Assicurazione.

Questa estensione di polizza è prestata nei limiti e con le franchigie riportate nel successivo Allegato B alla presente polizza.

z. Distribuzione e smercio di prodotti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

31. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro, alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;

b) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla Società o al Broker appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società o al Broker di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

32. Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite nell'ambito del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.



33. Limiti territoriali

Limitatamente alla garanzia RCT, la presente assicurazione vale per il mondo intero con esclusione dei danni che avvengano in USA, Canada e Messico.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

34. Gestione sinistri in S.I.R. (Self Insurance Retention)

L'assicurazione entra in vigore dopo l'importo indicato al precedente art. 30.m, importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale Self Insurance Retention (di seguito S.I.R.) per ciascun sinistro RCT. In presenza di un sinistro in serie, la S.I.R. verrà applicata una sola volta.

Si conviene pertanto che:

a) Per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo della S.I.R., le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell'Assicurato che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari anche ed eventualmente di strutture esterne);

b) Per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo della S.I.R. la società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro non opponendo al terzo danneggiato la franchigia così come indicato dal precedente art. 30.m.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, l'indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell'importo in S.I.R. dovesse superare tale importo, l'Assicurato ne farà denuncia alla Società che riconoscerà - ai fini del termine di prescrizione previsto dall'art.2952, comma 2, cod. civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta all'Assicurato.

La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dell'Assicurato senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Resta inteso tra le parti che la società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente/Assicurato prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento. La Società provvederà a richiedere il preventivo consenso alla liquidazione del danno trasmettendo al Contraente/Assicurato la completa documentazione istruttoria del danno comprensiva del calcolo dell'importo della liquidazione. In caso di mancata risposta del Contraente/Assicurato e trascorsi 45 giorni dall'invio della documentazione, la Società potrà procedere alla liquidazione del danno.

In caso di richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa all'Assicurato ed in assenza di risposta trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, la Società potrà procedere alla liquidazione del danno.

Le Parti convengono che, in caso di dissenso da parte del Contraente/Assicurato circa la liquidazione del danno proposta dalla Società, metterà a disposizione la quota di danno ritenuta a suo carico, secondo il progetto di liquidazione da questa proposto, facendosi carico delle spese fino a quel momento sostenute. Da quel momento la gestione del danno sarà assunta dal Contraente a carico del quale rimarrà l'importo del danno, detratto quanto messo a disposizione dalla Società, e le spese dallo stesso sostenute per la gestione del medesimo.

In caso di assenso o mancata risposta del Contraente/Assicurato, qualora l'importo del risarcimento stabilito per ciascun sinistro risulti integralmente a carico del Contraente/Assicurato a titolo di S.I.R., stabilita a termini di polizza, la Società trasmetterà al Contraente/Assicurato l'integrale documentazione attestante l'avvenuta definizione del sinistro, comunque preventivamente condivisa con la stessa, affinché il Contraente/Assicurato, entro 45 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra provveda al pagamento.

Gli eventuali maggiori costi dovuti a ritardato o mancato pagamento, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società rimangono a carico della Contraente/Assicurato.

In caso di assenso o mancata risposta del Contraente/Assicurato, qualora invece l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore alla somma dovuta dal Contraente a titolo di S.I.R., la Società corrisponderà direttamente al terzo danneggiato il risarcimento dovuto, comunque preventivamente condiviso con il Contraente/Assicurato e dandone formale comunicazione allo stesso.

Sono esclusi dalla S.I.R: i sinistri RCO, per i quali la gestione spetterà alla Società.

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.



Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 10 Foro competente
- Art. 12 Durata del Contratto
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
- Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 31 Obblighi in caso di sinistro

Data _/_/____

La Società

Il Contraente

**Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio**

Partita		Somme Assicurate
1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale per sinistro pari a	€ 5.000.000,00
	con il limite per danni a persone di	€ 5.000.000,00
	ed il limite per danni a cose/animali di terzi	€ 5.000.000,00
2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) con il massimale per sinistro pari a	€ 5.000.000,00
	con il limite per persona infortunata/deceduta di	€ 2.000.000,00

<u>Preventivo annuo retribuzioni (quale base per il calcolo del premio annuo anticipato)</u>	<u>€ 6.470.000,00</u>
---	------------------------------

Data __/__/__

Il Contraente

La Società

**Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati. Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Scoperti o franchigie
30.f – Cose in consegna e custodia	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	
30.g – Condutture ed impianti sotterranei	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	
30.g – Cedimento o franamento – scavi e reinterri	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	
30.g – Interruzione di attività	€ 1.100.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con franchigia minima € 1.500,00 ed il massimo di € 5.000,00
30.h – Danni a cose di terzi	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	
30.i – Danni a mezzi sotto carico e scarico	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	
30.j – Danni a opere o installazioni	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	
30.k – Danni da incendio	€ 1.100.000,00 per sinistro e per anno	
30.m – Franchigia RCT per ogni sinistro, salvo quanto diversamente indicato – S.I.R.		€ 15.000,00
30.t – Inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	
30.v – Danni da furto	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	
30.w – Rimozione veicoli	€ 10.000,00 per sinistro e per anno	
30.x – Spargimento acqua	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	
30.y – Protezione dei dati personali	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	
30.z – Distribuzione e smercio di prodotti	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con franchigia minima € 2.500,00 ed il massimo di € 10.000,00

Data / /

Il Contraente

La Società



MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Corsico

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs.vo 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Corsico

Il sottoscritto:

nato il: a:

residente a.....in Via.....CF.....

in qualità di:

dell'impresa:

con sede in:

con codice fiscale n.: con partita IVA n.:

CHIEDE di partecipare alla procedura in oggetto come:

Impresa singola, ----- ☐

ovvero

Capogruppo: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; ----- ☐

ovvero

Mandante: di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese; ----- ☐

ovvero

in Coassicurazione in qualità di delegataria; ----- ☐

in Coassicurazione in qualità di delegante. ----- ☐

(Barrare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l'opzione che interessa)

PER IL LOTTO 2 CIG 726748130B

Ai fini delle comunicazioni (art.52 del Dlgs.vo 50/2016) relative alla presente procedura elegge domicilio in via n. cap Fax.....
.....PEC....., mail..... e “comunicazioni della procedura”
della piattaforma SINTEL.

Autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato e si impegna a verificare costantemente e tenere sottocontrollo la propria area riservata di SINTEL e gli ulteriori recapiti dichiarati ed autorizzati.

Luogo ____ Data, _____

FIRMA DIGITALE



AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO DIPENDENTI
MODULO D'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto¹
nato a, il
residente a, via
Codice Fiscale, nella sua qualità di
della Ditta (Ragione Sociale)
Partita IVA, C.F.
Sede Legale
formula la seguente offerta economica alle condizioni richiamate nella lettera d'invito, capitolato e allegati

CALCOLO DEL PREMIO	DESCRIZIONE	TASSO NETTO
	Tasso annuo netto sulle retribuzioni preventivate	_____ %

Descrizione	Prezzo	Prezzo in lettere
Premio Annuo Netto Offerto	€. _____	Euro _____

DICHIARA che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, come di seguito quantificati:

Importi non soggetti a ribasso	Importo complessivo	Incidenza percentuale
Oneri della sicurezza aziendali ANNUI	€. _____	_____ %

La presente offerta ha validità per un periodo di **180** (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta.

Data

Timbro e firma dell'offerente²

¹ In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto riportati eventualmente allegando un altro foglio.

² L'offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta e deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive tutti gli altri documenti di gara. In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento.